

Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 1964/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari III e V

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge " Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale".**  
(Reg. Gen. n. 241)

Ad iniziativa dei Consiglieri Francesco Casillo, Angelo Giusto, Vito Nocera, Mario Sena, Antonella Cammardella e Antonio Amato.  
Depositata in data 28 febbraio 2007.

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

#### **A S S E G N A**


il provvedimento in oggetto a:

**III e V Commissione consiliare per esame congiunto.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,  6 MAR. 2007

**IL PRESIDENTE**





*Consiglio Regionale della Campania*

---

**VIII LEGISLATURA**


---

**PROPOSTA DI LEGGE**

***NORME PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO  
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.***

***Ad iniziativa dei Consiglieri Francesco Casillo, Angelo Giusto,  
Vito Nocera, Mario Sena, Antonella Cammardella, Antonio Amato.***

***Reg. Gen. n. 241***



*Consiglio Regionale della Campania*

### *Relazione*


Secondo la vigente normativa, gli Enti sanitari nazionali, dopo aver indetto concorsi per le assunzioni del personale a tempo indeterminato, possono coprire temporaneamente, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, posti vacanti necessari per il funzionamento delle strutture sanitarie.

Questa procedura di reclutamento del personale precario, sia medico che paramedico, avviene attraverso l'istituto dell'avviso pubblico, vale a dire una valutazione, per titoli e per colloquio, delle domande presentate.

Il ricorso a tale procedura, molte volte attivato anche in carenza di indizione di concorsi, ha prodotto, in tutta la Regione Campania, un numero assai rilevante di lavoratori, generalmente assunti per un periodo di 8 mesi (infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di riabilitazione, assistenti sociali, commessi, dirigenti medici di 1° livello, biologi, sociologi, psicologici).

La loro utilizzazione in differenti presidi delle singole aziende sanitarie, funzionando spesso da barriera nell'integrazione con l'ambiente lavorativo di assegnazione, contribuisce ad enfatizzare la sensazione di provvisorietà ed acuisce le connesse problematiche finendo con l'estenderle alla sfera emotiva.

Il trascorrere degli anni in una continua condizione di precarietà rappresenta, per il personale interessato, una grave incertezza economica accompagnata da una visione



*Consiglio Regionale della Campania*


decisamente poco chiara del proprio futuro, a cui fa da riscontro l'inevitabile, consequenziale limite dettato dall'età anagrafica. Va da sé che in questo scenario, causa di profonde demotivazioni, possa essere avvertito come vano il pur rilevante contributo fornito al funzionamento delle Aziende ed all'erogazione dei servizi.

Il legislatore nazionale si è posto, con la legge 27/12/2006 n. 296, l'obbiettivo di arginare, nel modo più ampio possibile, il problema del precariato.

In particolare, il comma 519 dispone la stabilizzazione del personale "in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù dei contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge".

Alla luce di quanto illustrato, ben si comprende che la P.d.L. "Norme per la stabilizzazione del personale precario nel servizio sanitario regionale", vuole dare, ai sensi della succitata legge, risposte concrete ad un'esigenza sociale così profonda, ponendosi quale strumento di risoluzione del problema "precariato", in un settore che svolge una funzione centrale nella politica nazionale e regionale e che incide, con forte impatto, nella vita dei cittadini.

La finalità, come recita l'art. 1 è, appunto, quella di trasformare le posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale dipendente degli Enti del servizio sanitario



*Consiglio Regionale della Campania*


regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato, senza alcun onere finanziario, nel pieno rispetto dell'art. 1, comma 565, L. 296/06, che, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, prevede tale possibilità, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

La P.d.L. in questione, consta di sette articoli e, dopo aver indicato (art. 2) i destinatari dei benefici di cui sopra, detta, (art.3) agli Enti del servizio sanitario regionale, le disposizioni ex lege 296/06.

Istituisce, quindi, (art.4) gli elenchi regionali del personale precario, distinti per ruolo, profilo, e posizione funzionale e dispone la formazione di una graduatoria sulla base dei criteri relativi ai punteggi tecnici fissati per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, dal DPR. 27/03/01 n. 220 e dal DPR 10/02/97 n.483.

Individua, all'art.5, le modalità di accesso, dando obbligo ai direttori generali di attingere ai succitati elenchi in caso di carenze che pregiudichino l'erogazione dei LEA, sempre nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 296/06 e dalla delibera G.R. n. 1843 del 9/12/2005 e dalla L.R. n. 1 del 19.01.2007, art. 21, comma 1 e 2, coerentemente con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.

Nel medesimo articolo si fa divieto alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di procedere, dopo l'approvazione della graduatoria, ad assunzione di




*Consiglio Regionale della Campania*

personale precario, con la sola eccezione delle figure professionali per le quali non siano pervenute istanze o di quelle figure la cui graduatoria risulti esaurita.

La norma finanziaria (art.6), dispone che i fondi occorrenti siano quelli derivanti dalla riduzione della spesa connessa alla retribuzione del personale precario.

Segue la dichiarazione d'urgenza (Art. 7)




*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**

***Finalità***

1. La regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 565, lettera c, punto 3, nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.




*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 2**

***Soggetti beneficiari***

1. I destinatari delle disposizioni contenute nella presente legge sono i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato, o che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.




*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 3**

***Disposizioni***

1. Gli enti del servizio sanitario regionale, per avvalersi di quanto previsto all'articolo 1, sono tenuti, ai sensi della legge 296/06, a:

- a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
- b) individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
- c) predisporre un programma annuale di previsione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1.4 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.




*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**

***Istituzione elenchi regionali***

1. Al fine di rendere operativo quanto disposto dall'articolo 1, sono istituiti, presso l'assessorato regionale alla sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale.
2. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata del curriculum del candidato e della documentazione attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006, nonché gli incarichi ricoperti.
3. Il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 2 è fissato in 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
4. L'assessorato regionale alla sanità provvede a graduare le domande pervenute, sulla base dei criteri relativi ai punteggi tecnici fissati per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, dal decreto Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 e dal decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
5. I competenti uffici regionali possono disporre gli opportuni controlli per l'accertamento delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano la cancellazione dell' aspirante dall'elenco e l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente ricevuto, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale.
6. L'iscrizione agli elenchi ha validità quinquennale.




*Consiglio Regionale della Campania*

**Art 5**

***Modalità di accesso***

1. I direttori generali, al fine di sopperire ad eventuali carenze della dotazione organica dell'azienda, che pregiudicano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza -L.E.A - così come previsti dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, sono tenuti ad attingere agli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, fermo restando quanto previsto dalla legge del 27 dicembre 2006, n. 296, comma 565, lett. a, dalla delibera di Giunta regionale 9 dicembre 2005 n. 1843, e dalla legge regionale 19 gennaio 2007 n.1, articolo 21, commi 1 e 2, in coerenza con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.

2. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, non possono procedere, a far data dall'approvazione da parte della Giunta regionale, della graduatoria di cui all'articolo 3, ad assunzione di personale precario, fatta eccezione per le figure professionali per le quali non sono pervenute istanze o per le figure professionali la cui graduatoria risulta esaurita.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

*Norma finanziaria*

1. Gli enti del servizio sanitario regionale provvedono agli interventi necessari all'attuazione della presente legge con i fondi derivanti dalla riduzione della spesa connessa alla retribuzione del personale precario.




*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

**Norma abrogativa**

1. Sono abrogate le disposizioni contenute in altre legge regionali in contrasto o non compatibili con quelle della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**

***Dichiarazione d'urgenza***

1. La presente legge é dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto della regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.